



Gianluca Papetti
NOTAIO

Foro Buonaparte, 57
20121 Milano

Tel. 02 86 92 122 - Fax 02 7200 0918
gpapetti@notariato.it

REPERTORIO N. 6098

RACCOLTA N. 4064

**VERBALE DI ASSEMBLEA
DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
PER ADOZIONE DI NUOVO STATUTO
REPUBBLICA ITALIANA**

Il dieci settembre duemiladiciannove, alle ore ventuno

10 settembre 2019

In Arese, Via Privata Alfa Romeo n. 1/A.

Avanti a me Dott. Avv. GIANLUCA PAPETTI Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,

è presente

CIBOLDI ENRICO nato a Rho il 13 gennaio 1967 (CBL NRC 67A13 H264N), residente a Nerviano, Via G. Garibaldi n. 131/b.

Comparsante, della cui identità personale io Notaio sono certo, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante, mi dichiara che è qui riunita l'assemblea in seconda convocazione, dell'associazione non riconosciuta

"FRATERNITA DI MISERICORDIA DI ARESE"

con sede in Arese, Via Privata Alfa Romeo n. 1/A, codice fiscale n. 93503410156, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- Adeguamento dello statuto associativo alla nuova normativa del Terzo settore L. 117/2017.

La persona qui comparsa, nella sua qualità e col consenso dei presenti, mi richiede di far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea e le delibere che la stessa assumerà.

Al che aderendo io Notaio do atto che l'assemblea si svolge come segue.

A norma di statuto assume la presidenza dell'assemblea il comparsante CIBOLDI ENRICO, nella qualità sopra indicata, che constata e fa constare:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata con avviso prot. n. 036-19 del 9 agosto 2019 emesso ai sensi di statuto;

- che l'assemblea convocata in prima convocazione è andata deserta;

- che sono presenti oggi in seconda convocazione n. 28 (ventotto) associati in proprio o per delega su un totale di 49 (quarantanove) associati, come da foglio presenze che si mi viene consegnato e che si allega al presente atto sotto **la lettera "A"**;

- che pertanto, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, la presente assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sul predetto ordine del giorno, non opponendosi nessuno alla trattazione degli argomenti stessi.

Il Presidente passando quindi alla trattazione dell'unico argomento posto all'ordine del giorno, illustra all'assemblea, anche con l'ausilio del Vice Presidente DI LEO AURELIO le motivazioni che rendono necessaria l'adozione di un nuovo statuto che si adegui e recepisca le novità introdotte per gli Enti del Terzo Settore prevista dal Dlgs 117 del 3 luglio 2017.

Alle ore 21.40 interviene l'associata Schullern Desiree e viene aggiunta al foglio presenze.

Lo stesso Presidente, dopo esauriente illustrazione del nuovo statuto, invita pertanto l'assemblea a voler deliberare sull'unico argomento posto all'ordine del giorno oltre alla elezione delle nuove cariche.

Registrato a Milano DP I
il 13/09/2019
al n. 23244 serie 1T

dott.ssa Chiara Maria Colombo

cmcolombo@notariato.it
tel. 02.56.56.62.33 – fax 02.89.95.96.27

STUDIO NOTARILE

20121-MILANO-Foro Buonaparte, 57

dott. avv. Gianluca Papetti

gpapetti@notariato.it
tel. 02.86.92.122 – fax 02.72.00.09.18

L'assemblea, udite ed approvate le comunicazioni del Presidente, dopo esauriente discussione, all'unanimità, per alzata di mano secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

DELIBERA:

1) di adottare un nuovo testo di statuto adeguato alla nuova normativa del Terzo settore Dlgs 117 del 3 luglio 2017, come meglio descritto in premessa dal Presidente.

Il Presidente mi consegna lo statuto aggiornato che, firmato dal comparente e da me notaio, si allega al presente atto sotto la **lettera B**, e ne forma parte integrante e sostanziale.

2) di eleggere quali componenti del MAGISTRATO:

Ciboldi Enrico (Governatore)

Di Leo Aurelio (Vicegovernatore)

Desirée Schullern (Amministratore)

Rodi Carlotta (Consigliere)

Tiberio Stefania (Consigliere)

3) di eleggere quali componenti del COLLEGIO PROBIVIRALE:

Giudici Alessandro (Presidente)

Baldini Sabrina

Castriciano Marco

Cristiano Rocco

Pirovano Alessandro

4) Le spese del presente, sua registrazione, annesse e dipendenti sono a carico dell'Associazione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore ventuno e cinquantacinque minuti.

Il presente atto è stato da me letto al comparente, omessa la lettura di quanto allegato per espressa dispensa ricevuta dal comparente e col mio consenso.

La sottoscrizione ha luogo alle ore ventuno e cinquantasette.

Consta di un foglio scritto da me e da persona di mia fiducia per tre pagine sin qui.

FIRMATO:

ENRICO CIBOLDI

GIANLUCA PAPETTI NOTAIO I.S.



FRATERNITA DI MISERICORDIA
Via Privata Alfa Romeo 1/A
20020 Arese (MI)
Tel. 02 93.85.536 - Fax 02 93.85.588
E-Mail: misericordia@tin.it

Registro Soci Elettivi

martedì 10 settembre 2019

Pagina 1 di 3

Nominativo	Indirizzo	Matricola	Data / Luogo Nascita	Presenza - Delega - Annotazioni
Accornero, Massimo	Via Matteotti 45/R 20020 - Arese (MI)	1119	03/06/1971 BOLLATE	<i>Massimo Accornero</i>
Arosio, Milena	Viale dei Platani 106/16 20020 - Arese (MI)	1141	26/01/1949 DESIO	
Arrigoni, Daniele	Via Varzi 7/E 20020 - Arese (MI)	1142	20/06/1975 MILANO	
Baldini, Sabrina	Via Matteotti 25/B 20020 - Arese (MI)	1192	01/12/1982 GARBAGNATE MILANE	<i>pr delega a CARRISI ROSSANO</i>
Balzarro, Lucia	Via Senato 8/A 20020 - Arese (MI)	1140	06/10/1953 ZEVIO	<i>+ Lucia Balzarro</i>
Bertuzzo, Gianluca	Via San Pietro 9 20021 - Bollate (MI)	1244	27/08/1985 SARONNO	
Bonardi, Luca	Via 1 Maggio 7 20024 - Garbagnate Mil.se (MI)	1418	05/05/1983 RHO	<i>pr delega a OLIVIERI VALENTINA</i> <i>Valentina Oliveri</i>
Brandi, Marcello	Viale Sempione 24 20020 - Arese (MI)	1133	20/09/1928 ROMA	
Calamita, Michele	Via Matteotti 45/N 20020 - Arese (MI)	1324	27/04/1961 BITONTO	
Carrara, Angiola	Via Matteotti 45/G 20020 - Arese (MI)	1118	19/12/1939 SELVINO	
Carrisi, Rossano	Via San Giuseppe 1 20010 - Bareggio (MI)	1116	21/08/1964 MILANO	
Castriciano, Marco	Viale Sempione 2 20020 - Arese (MI)	1106	08/05/1944 MESSINA	<i>Marco Castriciano</i>
Cattaneo, Fabio	Via Luini 34 22078 - Turate (CO)	1135	30/03/1972 RHO	<i>+ Fabio Cattaneo</i>
Cibelli, Andrea	Via Statuto 8/N 20020 - Arese (MI)	1113	16/09/1972 POMIGLIANO D'ARCO	
Ciboldi, Enrico	Via Garibaldi 131/B 20014 - Nerviano (MI)	1110	13/01/1967 RHO	<i>+ Enrico Ciboldi</i>
Colombo, Oscar	Via Gramsci, 5/A 20020 - Arese (MI)	1458	27/10/1972 MAGENTA	<i>+ pr delega a CATTANEO FABIO</i> <i>+ Oscar Colombo</i>
Cristiano, Rocco	Via Matteotti 45/90 20020 - Arese (MI)	1122	20/12/1974 MILANO	
Crivellari, Sabrina	Via Delle Groane 11/A 20020 - Arese (MI)	1160	08/10/1973 MILANO	
Dainotto, Giorgio	Via Torretta, 6/9 20020 - Arese (MI)	1460	29/06/1954 ROMA	<i>+ Giorgio Dainotto</i>
De Cristofaro, Carla	Via Casati 14 20017 - Rho (MI)	1407	22/10/1975 RHO	<i>+ Carla De Cristofaro</i>
Di Giorgio, Antonella	Via Roma 54 20024 - Garbagnate (MI)	1270	04/01/1988 MILANO	

Eno Ciboldi

Gianluca Bertini
nota



FRATERNITA DI MISERICORDIA
Via Privata Alfa Romeo 1/A
20020 Arese (MI)
Tel. 02 93.85.536 - Fax 02 93.85.588
E-Mail: misericordia@tin.it

Registro Soci Elettivi

martedì 10 settembre 2019

Pagina 2 di 3

Nominativo	Indirizzo	Matricola	Data / Luogo Nascita	Presenza - Delega	Annotazioni
Di Leo, Aurelio	Via Senato 11/F 20020 - Arese (MI)	1109	03/08/1966 MESSINA	<i>[Signature]</i>	
Garlandini, Pietro	Viale Resegone 14/33 20020 - Arese (MI)	1151	25/08/1942 MILANO	<i>[Signature]</i>	
Giudici, Alessandro	Via S. Anna 18 20020 - Arese (MI)	1102	15/09/1962 RHO	* DELEGA <i>[Signature]</i>	GARLANDINI PIETRO
Goffredo, Laura	Fabrizio De Andrè 21042 - Caronno P.lia (VA)	1194	09/10/1982 GARBAGNATE MILANE		
Grazioli, Laura	Via Mattei 46 20020 - Arese (MI)	1429	12/10/1967 RHO	<i>[Signature]</i>	predelega OLIVIERI VALENTINA
Guastalla, Piera	Via Mattei 54 20020 - Arese (MI)	1117	11/06/1939 MILANO		
Iuculano, Mavira	Viale Varzi 7/D 20020 - Arese (MI)	1126	03/09/1975 SIRACUSA		
La Vitola, Paolo	Via San Giuseppe 636 21040 - Cislago (VA)	1153	07/04/1977 MILANO	* per delega <i>[Signature]</i>	GARLANDINI PIETRO
Longoni, Marco	Via Martiri della Libertà 2 20020 - Arese (MI)	1168	09/12/1978 BOLLATE		
Martini, Claudio	Via Amendola 7 20017 - Rho	1619	28/03/1975 RHO	* <i>[Signature]</i>	
Michielon, Erika	Piazza 5 Giornate 8 20020 - Arese (MI)	1161	04/10/1980 RHO		
Olivieri, Valentina	Via 1 Maggio 7 20024 - Garbagnate Mil.se (MI)	1370	20/10/1983 MILANO	<i>[Signature]</i>	
Operato, Matilde	Viale Einaudi 15/E 20020 - ARESE (MI)	1633	07/02/1997 VOGHERA	<i>[Signature]</i>	
Origi, Pietro Paolo	via Vismara 28 20020 - Arese (MI)	1144	19/05/1976 BOLLATE	<i>[Signature]</i>	
Pagliari, Davide	Via Mozart 11 20021 - Bollate (MI)	1218	13/05/1985 BOLLATE		
Papagni, Gabriele	Via Marmolada 5/f 20020 - Arese (MI)	1601	22/05/1982 MILANO		
Papoff, Paolo	Via Valera 31/11 20020 - Arese (MI)	1302	08/04/1989 MILANO	* delega a FATTAROO PAOLO	
Pellegatta, Silvia	VIA DE CASPERIO 20020 ARESE (MI)	1649		<i>[Signature]</i>	
Pirovano, Alessandro	Viale Sempione 2/F 20020 - Arese (MI)	1108	13/10/1960 RHO		
Praino, Laura	Via Fratelli Signorelli 60 20024 - Garbagnate Milanese (MI)	1304	04/02/1989 GARBAGNATE MILANE	* <i>[Signature]</i>	Laura Praino

Enzo Cacciari
Chiedo scusa per l'errore



FRATERNITA DI MISERICORDIA
Via Privata Alfa Romeo 1/A
20020 Arese (MI)
Tel. 02 93.85.536 - Fax 02 93.85.588
E-Mail: misericordia@tin.it

Registro Soci Elettivi

martedì 10 settembre 2019

Pagina 3 di 3

Nominativo	Indirizzo	Matricola	Data / Luogo Nascita	Presenza - Delega - Annotazioni
Rodi, Carlotta	Largo Ungaretti 3/3 20020 - Arese (MI)	1137	15/07/1943 SANREMO	<i>Peri Carlotta</i>
Schullern, Desiree	Via Sciesa 37 20025 - Legnano (MI)	1152	30/12/1966 SESTO SAN GIOVANNI	<i>de Schullern Desiree</i>
Tambato, Paola	Via Valera 31,a 20020 - Arese	1558	01/05/1995 MONZA	<i>Paola Tambato</i>
Tiberio, Stefania	Via Matteotti 45/R 20020 - Arese (MI)	1123	21/11/1975 MILANO	<i>Tiberio Stefania</i>
Tognoni, Morena	Via Raffaello Sanzio 42 21040 - Uboldo (VA)	1223	19/01/1975 GIUSSANO	
Vanotti, Claudio	Via Martiri di Marzabotto 14/P 20030 - Senago (MI)	1397	02/06/1962 MILANO	
Veronese, Claudio	via Garibaldi 169 20024 - Garbagnate (MI)	1362	25/11/1966 MILANO	<i>Veronese Claudio</i>
Ziliotto, Renato	Via Matteotti 25/B 20020 - Arese (MI)	1148	14/05/1972 MILANO	<i>per delega a CARPIS1 Rossini</i>

Eno Abbiati

Giuseppe B. H.
notar

ALLEGATO "B" AL N. 6098/4064 DI REP.

CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA

FRATERNITA DI MISERICORDIA DI ARESE

STATUTO

IL PRESENTE STATUTO E' STATO REDATTO IN CONFORMITA' ALLA LEGGE N. 266 DEL 11/8/1991 ED
ALLA LEGGE DELLA REGIONE LOMBARDIA N. 22 DEL 24/7/1993

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI CONFRATELLI IL 18-3-1994

AGGIORNATO SU RICHIESTA DELLA PROVINCIA DI MILANO ALL'ART. 1 (INDIRIZZO SEDE) ED
APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI CONFRATELLI IL 30-4-2010

AGGIORNATO AI SENSI DEL CODICE DEL TERZO SETTORE D.LGSL. N. 117 DEL 3 LUGLIO 2017

PREMESSA

*Il movimento caritativo delle Misericordie, nato dalla Compagnia di S.Maria che "... ebbe cominciamento per lo padre messer santo Pietro martire l'anno 1244 nella vigilia dell'Assunzione della Beata Vergine Maria a dì 14 agosto" (Bibl. Naz.: Firenze, fondo Magliabecchiano, XXXVII, 300, C, 127), intende far proprio il messaggio che il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II consegnò alle Misericordie nell'udienza del 14 giugno 1986 che segnò un nuovo corso storico delle Misericordie italiane alla vigilia del terzo millennio; corso storico che le vede **"Fautrici della civiltà dell'amore e testimoni infaticabili della cultura della carità"**.*

CAPO I

COSTITUZIONE NATURA E SCOPI DELLA MISERICORDIA

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita in Arese l'Associazione ente del Terzo settore denominata **"FRATERNITA DI MISERICORDIA DI ARESE ODV"** con sede in Arese, Diocesi di Milano.

Articolo 2 - Principi ispiratori

La Fraternita Misericordia di Arese è una Associazione di Confratelli detta anche Confraternita avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere di Misericordia spirituali e corporali, in soccorso dei singoli e delle comunità contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Apostolica Romana, nel solco della tradizione della Chiesa e nello spirito del Concilio Vaticano. L'Associazione ha durata illimitata, non ha scopo di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche.

Articolo 3 – Elementi giuridici

La Fraternita di Misericordia di Arese è costituita agli effetti giuridici come un ente del Terzo settore iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione a) Organizzazioni di Volontariato.

La Misericordia è, secondo l'Ordinamento Canonico, associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi dei canoni 298-311 "Norme comuni" e seguenti e 321-326 "Associazioni private di fedeli" del Codice di Diritto Canonico.

Articolo 4 – Finalità

Scopo della Confraternita è l'esercizio, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell'intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. La Confraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo.

In particolare la Confraternita può svolgere in via esclusiva o prevalente per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale le seguenti attività::

- a) l'elevazione spirituale mediante pratiche di pietà, di carità, di mutuo aiuto e di culto affinché si affermi la "Civiltà dell'amore";
- b) gli interventi e le prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità;
- c) gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali, sanitarie e socio-sanitarie, anche per l'assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione come, a titolo d'esempio, ambulatori medici, specialistici, infermieristici;
- d) la donazione di organi;
- e) l'attività nei diversi settori della Protezione Civile nonché gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- f) iniziative di educazione, istruzione e formazione, anche professionale, nonché l'attività di informazione e culturali di interesse sociale con finalità educative;
- g) iniziative di formazione universitaria, post-universitaria e di ricerca scientifica di particolare interesse sociale nonché di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- h) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche attraverso elementi di informazione e promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e stampa in genere ed iniziative di radio/video-diffusione;
- i) l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- j) l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche;
- k) la protezione dell'infanzia abbandonata;
- l) l'alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- m) l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- n) iniziative di agricoltura sociale;
- o) l'erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone colpite da indigenza ed infermità od a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l'accesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti od il sostegno a distanza;
- p) la tutela, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico e culturale e del paesaggio nonché la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- q) iniziative di cooperazione allo sviluppo nonché attività nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale
- r) la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata nonché promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

La Confraternita può compiere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, e siano svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti a livello normativo e regolamentare.

A questo fine, la Confraternita può, tra le altre attività, effettuare:

- a) l'onoranza, la sepoltura e/o il trasporto, dei defunti nel cimitero della Confraternita od in altri cimiteri secondo richiesta;
- b) operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa la costituzione di enti e società, nonché l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altri enti, purché risultino strumentali al perseguimento dei fini istituzionali.
- c) ogni altra attività diversa stabilita dal Magistrato.

Articolo 5 - Attività di formazione

La Fraternita provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei confratelli con corsi di istruzione teorico-pratici, e con ogni altro idoneo mezzo, secondo le linee ed i programmi emanati dagli Enti preposti secondo la normativa nazionale e regionale vigente e dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Articolo 6 - Sezioni

Per l'espletamento delle proprie attività la Fraternita potrà costituire apposite sezioni, previa autorizzazione della Confederazione Nazionale, e convenzionarsi con gli Enti Locali secondo la normativa nazionale e regionale vigente. Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal Magistrato della Fraternita.

Articolo 7 – Rapporti con le Autorità Ecclesiastiche

In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, la Fraternita mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente ecclesiastico o “Correttore”.

Articolo 8 - Stemma

Lo stemma della Fraternita ha carattere nazionale ed è comune a tutte le Confraternite di Misericordia operanti sul territorio italiano nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Allo stemma potrà essere aggiunta solo la località e l'eventuale emblema dell'associazione, senza altre modifiche.

Articolo 9 - Veste

La divisa dei Confratelli è costituita da una veste nera semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con una medaglia col simbolo F/M e croce latina da un lato e l'immagine della Madonna dall'altro.

Essa viene indossata nelle cerimonie solenni, quando richiesto. Per i servizi di pronto soccorso ed assistenza può essere adottata una divisa secondo il colore ed il modello indicato dalla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia.

Articolo 10 – Adesione alla Confederazione Nazionale

La Fraternita è affiliata alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia avente sede in Firenze, ne accetta gli statuti ed i regolamenti e ne costituisce la rappresentanza locale.

Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa della Fraternita, la partecipazione del Sodalizio alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia implica per tutti gli iscritti della Fraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie d'Italia, rappresentata dalle Confederazione stessa, nonché l'impegno di mobilitazione caritativa in caso di necessità.

Articolo 11 – Adesione ad altre organizzazioni

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, la Fraternita potrà aderire ad altre associazioni, o federazioni di associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento e previa autorizzazione della stessa Confederazione.

Del pari, in seno alla Fraternita, non potranno sorgere altre associazioni se non contemplate come proprio settore di attività e di cui sarà data comunicazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per la relativa approvazione.

Per il motivo di cui al primo comma del presente articolo la Fraternita non potrà partecipare né aderire ad iniziative e/o manifestazioni che esulino dai propri principi ispiratori.

Articolo 12 – Entrate e assenza scopo di lucro

La Fraternita trae i mezzi economici e finanziari per il raggiungimento degli scopi istituzionali da:

- a) quote e contributi degli iscritti;
- b) contributi di privati, singoli ed organizzazioni;
- c) contributi dello Stato ed istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- d) contributi comunitari e di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente.

Per attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo il significato dato a tale accezione dalle disposizioni vigenti, possono anche essere realizzati:

- g) proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto;
- h) redditi derivanti da cespiti patrimoniali;
- i) altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statuari.

La Confraternita ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

Le opere di misericordia prestate dai Confratelli sono gratuite.

Articolo 13 – Il volontario

Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione di attività.

E' fatto espresso divieto per i Confratelli l'accettare qualsiasi forma di compenso.

Il Confratello di Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione del tradizionale motto delle Misericordia "Che Iddio gliene renda merito".

Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse ai Confratelli distinzioni aventi puro carattere morale.

La Confraternita iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

La Confraternita rimborsa al volontario solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Confraternita di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

La Confraternita non potrà distribuire neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La Confraternita può prevedere, in coerenza con lo statuto, apposito regolamento per disciplinare diritti e doveri dei volontari.

Articolo 14 – Gruppi operativi

La Confraternita può promuovere la donazione del sangue e degli organi.

La Confraternita promuove il volontariato giovanile anche attraverso il gruppo “Gemme”; un rappresentante del gruppo “Gemme” partecipa al Magistrato senza diritto di voto nelle sedute alle quali è invitato per la discussione di ordini del giorno che trattano problemi e programmi per la gioventù.

Per tutti gli altri settori di attività caritative, in accordo con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, può costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del Magistrato.

CAPO II

REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA FRATERNITA E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

Articolo 15 – Iscrizione

Tutti gli iscritti al Sodalizio, in qualità di associati, sono chiamati con il nome tradizionale di “Confratello” o “Consorella” ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Confraternita.

La richiesta di aspirantato avviene su domanda da presentarsi al Magistrato munita della firma di due Confratelli.

Il Magistrato nella prima riunione utile, o comunque entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, comunica la decisione di ammissione all’aspirantato o, con motivazione espresso, il diniego.

Per effetto dell’affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, di cui al primo comma dell’articolo 11, i Confratelli, riuniti in un’unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia. Di questo deve esserne fatta menzione nella domanda di iscrizione di cui al comma terzo del presente articolo o, nel caso l’iscrizione ad altro Sodalizio avvenga in momenti successivi, deve esserne portato a conoscenza il Magistrato della Fraternita.

Il Confratello, iscritto ad altro Sodalizio ed ammesso alla Fraternita, non potrà in nessun caso godere delle competenze e dei diritti acquisiti in altra Confraternita.

L’organizzazione non può limitare temporalmente la partecipazione alla vita associativa.

I Confratelli possono esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della Confraternita a partire dal 30esimo giorno successivo alla richiesta, formulata mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematico purché risulti provata la data di invio.

Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di aver preso visione della documentazione richiesta e si impegna a non divulgarla.

Articolo 16 – Qualifiche dei Confratelli

Gli Aspiranti sono coloro che intendono far parte della Fraternita e passare poi alla categoria dei Confratelli.

L’aspirantato ha la durata minima di un anno di servizio al termine del quale gli aspiranti possono decidere se passare alla categoria dei Confratelli presentando domanda di iscrizione alla Fraternita.

Il passaggio avviene, salvo motivata delibera di diniego del Magistrato, al termine dell’apposito corso, spiritualmente sancito con il rito della vestizione e la consegna della veste simbolo di sacrificio, preghiera ed anonimato. L’aspirante che decide di non effettuare il corso per il passaggio a Confratello può continuare a svolgere servizio nella Fraternita rimanendo Aspirante. Gli aspiranti partecipano all’Assemblea ma non hanno diritto di voto e di elezione.

I Confratelli sono coloro che, compiuto il periodo di aspirantato, accettano l'obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore della Confraternita. Costituiscono il corpo funzionale della Confraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'assemblea con diritto di voto attivo, ed acquisiscono diritto di elezione dopo due anni di permanenza nella categoria. L'elettorato attivo e passivo presuppone la maggiore età.

La Confraternita può prevedere la figura del Sostenitore non socio. Questo contribuisce al sostentamento della Confraternita, non partecipando agli organi sociali della stessa.

Articolo 17 –Requisiti di iscrizione

Per essere iscritti alla Confraternita occorre essere di principi morali e cristiani e tenere una condotta integra anche sotto il profilo della normativa penale. I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali della Confraternita e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Magistrato.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

CAPO III

DISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRATELLI

Articolo 18 – Doveri dei Confratelli

Gli iscritti alla Fraternita devono:

- a) osservare lo Statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Fraternita;
- b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno dell'Associazione che nella vita privata;
- c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;
- d) tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;
- e) collaborare alle iniziative della Fraternita e partecipare alle riunioni;
- f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;
- g) assolvere al pagamento della quota associativa.

Articolo 19 – Provvedimenti disciplinari

I Confratelli sono passibili dei sottocitati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro 15 gg al Magistrato le proprie giustificazioni:

- a) ammonizione;
- b) sospensione a tempo determinato;
- c) decadenza;
- d) esclusione;

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti "a - b" è del Magistrato.

Contro i provvedimenti di cui ai punti "a - b" l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 gg dalla comunicazione, al Collegio Probivirale il quale decide, sentito l'Interessato ed il Governatore, con parere definitivo ed inappellabile. La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti c) e d) è dell'Assemblea e valgono le disposizioni del successivo art. 20. Nel solo caso di morosità nel pagamento della quota sociale per due anni consecutivi, il provvedimento di decadenza è del Magistrato.

Articolo 20 – Perdita della qualità di iscritto

La qualità di iscritto alla Confraternita si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione. Si perde per dimissioni qualora il Confratello presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di Confratello. Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Confraternita di cui all'art. 17. Inoltre l'Iscritto decade qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all'art. 18 oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale pur essendo in grado di assolvervi. Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto alla Confraternita. La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Confraternita.

I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Governatore all'Assemblea o nel caso di decadenza per morosità nel pagamento della quota sociale al Magistrato. Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'Interessato, per raccomandata, da parte del Magistrato, con invito a presentare entro 15 gg le proprie deduzioni. L'Assemblea delibera a scrutinio segreto. Il provvedimento irrogato dall'Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell'Interessato, al Governatore, con le modalità di cui all'art. 15 e 16, e sulla quale Il Magistrato delibererà, sentito il parere del Collegio Probivirale, l'accettazione e se riconferire al richiedente i diritti di cui godeva in precedenza. L'eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripresentata prima di tre anni dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza.

CAPO IV

ORGANI DELLA FRATERNITA

Articolo 21 – Gli organi

Sono organi della Fraternita:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Magistrato;
- c) Il Governatore;
- d) Il Collegio Probivirale;
- e) Il Collegio dei sindaci revisori e l'Organo di controllo.

L'ASSEMBLEA

Articolo 22 – Composizione

L'Assemblea è composta da tutti i Confratelli effettivi iscritti al Sodalizio ed è presieduta dal Governatore o, in sua assenza, dal vicegovernatore o, in mancanza di questo dal componente del Magistrato più anziano di età.

Articolo 23 – Assemblea ordinaria

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente, ed ogni quattro anni per l'elezione delle cariche sociali. L'Assemblea è convocata dal Governatore dandone massima diffusione tra gli aderenti, anche con l'utilizzo di strumenti telematici nonché attraverso affissione di avviso di convocazione nei luoghi pubblici almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare. La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno

della prima, purché almeno un'ora dopo. I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Governatore e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro. Le deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche tramite la loro affissione nella bacheca dell'associazione, ove dovranno rimanere per un periodo non inferiore a 10 giorni.

Articolo 24 – Assemblea straordinaria

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificatamente:

- a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un quinto dei Confratelli effettivi;
- b) quando il Collegio dei Probiviri o l'Organo di Controllo per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per iscritto, ne richiedano all'unanimità la convocazione al Magistrato;
- c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per problemi inerenti la Fraternita o per iniziative di carattere generale;
- d) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità.

Nei casi di cui alle lettere "a - b - c" il Governatore deve convocare l'Assemblea entro un mese con le modalità di cui all'art. 23.

Articolo 25 – Quorum costitutivo

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Confratelli aventi diritto al voto mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, sempreché tale numero sia almeno il doppio dei componenti del Magistrato. In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni Confratello potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro Confratello avente diritto al voto il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di due deleghe.

Articolo 26 – Quorum deliberativo

L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti. Gli astenuti non si computano fra i votanti. I componenti il Magistrato nelle delibere concernenti il resoconto morale e il bilancio non hanno diritto di voto. I componenti del Collegio dei revisori non hanno diritto di voto nelle delibere concernenti il bilancio. Per le proposte di riforma dello statuto da parte dell'Assemblea sono previste le particolari norme di cui al sesto comma dell'art. 43.

Articolo 27 – Attribuzioni

L'Assemblea ha il compito di:

- a) deliberare l'approvazione del bilancio predisposto in conformità con le norme vigenti, corredato della relazione del Governatore sull'attività della Confraternita svolta nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei sindaci revisori o, laddove esistente, dell'Organo di controllo;
- b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;
- c) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il Magistrato, il Collegio Probivirale ed il Collegio dei Sindaci revisori;
- d) nominare l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, sulle modifiche del presente statuto proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio Probivirale;
- f) deliberare, su proposta del Magistrato, in merito a quanto previsto dall'art.44;
- g) nominare nella riunione che precede ogni quadriennio la Commissione Elettorale, e stabilire il numero dei

componenti il Magistrato;

h) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Confratelli;

i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

IL MAGISTRATO

Articolo 28 – Attribuzioni

Il Magistrato è l'organo di Governo della Fraternita e delibera su tutte le materie non riservate specificatamente all'Assemblea ed è eletto dalla stessa Assemblea.

In particolare:

a) provvede all'amministrazione della Confraternita ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi e per la creazione di passività ipotecarie nonché stabilisce le attività diverse, non già richiamate dallo Statuto;

b) provvede che non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Fraternita;

c) provvede al suo interno alla nomina del Governatore, del Vicegovernatore, del Segretario e dell'Amministratore nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria. La nomina del Segretario può avvenire anche al di fuori degli eletti tenuto conto delle particolarità di cui all'art. 33.

d) redige le norme di attuazione del presente statuto ed emana ogni qualsiasi regolamento organizzativo necessario al buon funzionamento del Sodalizio;

e) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente e dei collaboratori in linea con quanto previsto dalla normativa vigente ed adotta i relativi provvedimenti

f) provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;

g) predispone il bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

h) delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti organi;

i) prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti agli artt. 21, 22 e 24 del c.c., i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse del Sodalizio, salva la ratifica alla prima Assemblea successiva;

l) conferma o revoca la decisione del Governatore sull'ammissione dei nuovi aspiranti Confratelli ed esprime entro un anno motivata delibera di diniego alla loro definitiva adesione;

m) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;

n) cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Associazione nonché la preparazione spirituale e morale dei Confratelli di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati al Correttore;

- o) propone all'Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un quinto dei Confratelli
- p) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla Confraternita, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti il Magistrato;
- q) autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Confraternita;
- r) determina l'ammontare della quota associativa che ogni Confratello deve versare annualmente per il funzionamento della Confraternita a seconda della categoria di appartenenza;
- s) propone alla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi di Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;
- t) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della Confraternita;
- u) tiene, oltre al libro delle deliberazioni del Magistrato, il libro degli associati e il libro delle deliberazioni assembleari;
- v) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi della Confraternita.

Articolo 29 – Composizione

Il Magistrato è composto da un numero di Confratelli effettivi stabilito dall'Assemblea, purché dispari e non inferiore a cinque, nella riunione assembleare che precede ogni quadriennio.

Partecipa alle riunioni del Magistrato il Correttore con voto deliberativo per le materie di sua competenza.

Per essere eletti nel Magistrato occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno due anni dalla data di iscrizione alla Confraternita e non appartenere a confessioni diverse dalla Chiesa Cattolica, in coerenza con i principi fondativi della Confraternita. Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato, Confratelli con legami di coniugio, di parentela fino al quarto grado e di affinità fino al secondo grado, nonché Confratelli eletti alle cariche di Proviviro e Sindaco revisore, o nominati come Correttore, Organo di controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato il personale dipendente della Confraternita, nonché i Confratelli che rivestono cariche politiche a qualunque livello.

Articolo 30 – Adunanze

Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qual volta il Governatore lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno un terzo dei componenti il Magistrato.

Il Magistrato può essere convocato anche dalla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia e dal Presidente del Collegio dei Proviviri con richieste scritte e motivate.

L'invito all'adunanza è comunicato dal Governatore e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno e dovrà essere inviato almeno 5 giorni prima della data fissata.

Per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente in qualsiasi

momento se ne ravvisi la necessità.

Il Magistrato delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, da indire almeno un'ora dopo la prima, con almeno la presenza di un terzo dei componenti l'organo, che non può essere, comunque, inferiore a tre consiglieri.

Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

Articolo 31 – Il Governatore

Il Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

E' il capo della Fraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma.

Rappresenta la Fraternita all'interno della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, nelle relative assemblee.

In particolare il Governatore:

- a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative della Fraternita e veglia sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti;
- b) indice le riunioni del Magistrato e convoca l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;
- c) attua le deliberazioni del Magistrato;
- d) firma la corrispondenza ed, in unione con il Segretario, le carte ed i registri sociali;
- e) cura, congiuntamente con il Segretario e l'Amministratore, la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;
- f) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia agli effetti di ogni evento che ne consigli l'interessamento della Confederazione stessa;
- g) prende ogni provvedimento d'urgenza, anche se non contemplato nel seguente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salvo sottoposizione alla ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento.

Il servizio di Governatore è incompatibile con rapporti di lavoro con le Misericordie o loro articolazioni a qualsiasi livello.

Articolo 32 – Il Vicegovernatore

Il vicegovernatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

Coadiuvando, indipendentemente dalle sue funzioni, il Governatore e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento.

Inoltre opera in quei settori che il Magistrato riterrà opportuno affidargli.

Articolo 33 - Il Segretario

Il Segretario è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

Redige i verbali del Magistrato e dell'Assemblea. È consegnatario dei documenti e dell'archivio della Confraternita; cura la corrispondenza insieme al Governatore con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera e) dell'art. 31. Collabora inoltre con l'Amministratore per la tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente. In relazione alla particolarità del servizio di segreteria, il Segretario può essere nominato dal Magistrato anche tra persone esterne agli organi sociali. In tal caso il segretario partecipa ai lavori del Magistrato senza diritto di voto.

Articolo 34 - L'Amministratore

L'Amministratore, in collaborazione con il Presidente ed il Segretario, cura la parte amministrativa di tutte le attività della Fraternita firmando i relativi documenti.

Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a predisporre la bozza di rendiconto economico e finanziario nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre al Magistrato.

Per lo svolgimento del suo ruolo può avvalersi di professionisti esterni alla Fraternità che lo coadiuvano nella preparazione di tutta la documentazione necessaria alla gestione economico finanziaria della Fraternità garantendo il costante aggiornamento e rispetto della normativa vigente.

Articolo 35 – Gratuità e durata degli organi sociali

Tutti gli incarichi degli organi sociali sono a titolo gratuito, durano in carica quattro anni ed i Confratelli componenti gli organi sociali sono rieleggibili. Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente succede il primo dei non eletti. I nuovi membri inseriti a copertura di quelli vacanti restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati. I componenti gli organi della Confraternità che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

Articolo 36 – Il Collegio Probivirale

Il Collegio Probivirale è composto da tre membri eletti dall'Assemblea, fra i Confratelli con particolare conoscenza del corpo sociale e del Sodalizio e per dedizione alla Confraternità. Per l'eleggibilità al Collegio Probivirale valgono le norme di cui al precedente art. 29 commi 2 e 3. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qual volta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all'anno per la verifica dell'andamento della Confraternità.

In particolare:

- a) vigila sull'osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni Organo della Confraternità;
- b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello statuto e dei regolamenti, sentito il parere della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia;
- c) decide sui ricorsi presentati dai Confratelli contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Magistrato nei confronti di quest'ultimi;
- d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato della Confraternità;
- e) sostituisce l'opera del Magistrato qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione. L'accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all'art. 46 commi 1 e 2.

Il Collegio è validamente costituito con almeno la presenza di due componenti, e delibera a maggioranza, stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio. Decide con pronunce motivate e, se del caso, anche in via equitativa.

Esso tiene il libro delle proprie adunanze.

Articolo 37 – Il Collegio dei sindaci revisori e l'Organo di controllo

La Confraternità elegge al non superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre parametri previsti dall'art.30 del dlgs 117 del 3 agosto 2017 un Collegio dei Sindaci Revisori composto da tre membri eletti dall'Assemblea fra i Confratelli. Per l'eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui al precedente art. 29, commi 2 e 3, dello statuto. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Qualora ritenuto opportuno dall'assemblea, il Collegio potrà essere sostituito da figura professionale iscritta nell'albo dei Revisori legali dei conti nominata dall'Assemblea stessa.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti non possono essere contemporaneamente eletti nel Magistrato né nel

Collegio dei Probiviri.

Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.

I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Magistrato. Il Collegio delibera validamente con la presenza di due componenti. I componenti il Magistrato ed il Collegio dei Sindaci revisori nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e finanziario non hanno diritto di voto.

Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dal sopra citato art.30 del dlgs 117/2017, la Confraternita nomina, per mezzo di delibera assembleare, un Organo di controllo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'art.30, comma 6, del dlgs 117 del 3 agosto 2017.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Al momento di inizio operatività dell'Organo di controllo, il Collegio dei Revisori dei Conti cessa la propria attività. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c.. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze.

L'Organo di controllo svolge anche funzione di revisione legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all'articolo 31 del dlgs 117 del 3 agosto 2017.

L'organo di controllo, qualora gli sia attribuita anche la funzione di revisione legale, deve essere composto da persone fisiche iscritte nell'apposito registro.

Articolo 38 – Il Correttore

L'Assistente ecclesiastico o Correttore è nominato dall'Ordinario Diocesano competente per territorio su proposta del Magistrato. Rappresenta l'Autorità religiosa all'interno della Confraternita per le materie spirituali, religiose o di culto. Collabora per l'osservanza dello spirito religioso della Confraternita e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli anche attraverso la promozione di corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il "Correttore" della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia. Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose.

Il Correttore può partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Magistrato per le materie di sua competenza, con diritto di voto.

Articolo 39 – La Commissione elettorale

La Commissione Elettorale è eletta dall'Assemblea nella riunione che precede il termine di ogni quadriennio. È composta da un numero tra tre e cinque membri scelti fra i confratelli ed ha il compito di:

- a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;
- b) redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Magistrato, contenente un numero possibilmente doppio di Confratelli effettivi da eleggere e comunque superiore di almeno 2/3 rispetto ai membri da eleggere;
- c) redigere la lista di 5 Confratelli per l'elezione del Collegio dei Probiviri di cui i primi 3 verranno eletti come effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti;
- d) redigere la lista di 5 Confratelli per l'elezione del Collegio dei sindaci revisori di cui i primi 3 verranno eletti come effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti

Le liste devono riportare il nome del Confratello effettivo.

Gli iscritti potranno presentare alla Commissione Elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà. Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono trasmesse al Governatore il quale le alleggerà all'avviso di convocazione dell'Assemblea tenendo presente che dovrà essere convocata almeno 20 gg prima della data fissata.

- e) accerta l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all'assemblea;
- f) accerta la regolarità delle deleghe;

g) cura le operazioni di voto e redige verbale delle operazioni stesse.

Articolo 40 – Modalità di elezione degli organi

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti ed ogni Confratello avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza per Confratelli non compresi nelle citate liste. Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di due voti per il Collegio dei Probiviri; due voti per il Collegio dei Revisori dei conti ed un numero di preferenze pari ai $\frac{3}{4}$ degli eleggibili per il Magistrato. Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il Confratello con maggiore anzianità di iscrizione alla Confraternita. In caso di ulteriore parità sarà preferito il Confratello più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio. Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, saranno dichiarate nulle. Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 10 gg e ne presiede la riunione. I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di Confratelli, devono essere depositati nel termine perentorio di 3 gg dall'affissione. La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.

Articolo 41 – Composizione della Commissione Elettorale

I componenti la Commissione Elettorale per le funzioni cui sono chiamati a rispondere non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi della Confraternita, né essere votati fuori lista. Le schede contenenti voti per i componenti delle Commissioni di cui al precedente comma saranno annullate.

Articolo 42 – Gratuità delle cariche elettive

Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della Confraternita. I Confratelli eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Confratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.

Le incompatibilità di cui all'articolo 29 si estendono anche tra le figure di Governatore, Presidente del Collegio dei Probiviri e Presidente dei Sindaci Revisori e Correttore.

Articolo 43 – Riforma dello statuto

La proposta di riforma dello statuto, oltre che dal Magistrato secondo la norma di cui all'art. 28 punto o), è presentata al Magistrato, mediante motivata mozione scritta, da un numero di Confratelli non inferiore ad un quinto degli iscritti. La mozione è esaminata dal Magistrato e dal Collegio dei Probiviri in riunione congiunta e trasmessa alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per il proprio parere. Dopo aver esaminato la proposta ed aver acquisito il parere scritto della Confederazione, il Governatore convoca l'Assemblea straordinaria con specifica indicazione dell'ordine del giorno e del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.

L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'art. 23 e con le indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione. L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia. Per l'approvazione di modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno la metà dei presenti all'Assemblea ed il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti, gli artt. 2, 4, 5 e 7 i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia della Confraternita e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.

Articolo 44 - Regolamento generale

L'Assemblea approva, a completamento delle norme del presente statuto, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, sentito il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, il Regolamento Generale, ivi incluso il Regolamento dei lavori assembleari, i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra. Il Magistrato provvede a redigere le "Norme di attuazione del Regolamento Generale" riformabili con provvedimento dello stesso Magistrato.

Articolo 45 – Mancato funzionamento della Confraternita

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Confraternita e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti di cui all'art. 36 comma e), il Governatore della Confraternita segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi. La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio dei Proviviri o da almeno un quinto dei Confratelli. La Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Delegato con funzioni di Commissario Straordinario che provvede al compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea degli associati per la ricostituzione degli organi sociali. Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Delegato informa la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia anche al fine, ove sia ritenuto opportuno, di portare la questione all'attenzione delle autorità competenti.

Articolo 46 - Recesso dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia

Qualora l'Associazione receda dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne venga esclusa o ne venga comunque decisa la non appartenenza, l'Associazione dovrà immediatamente cessare qualsiasi utilizzo del marchio e del logo del Movimento delle Misericordie e procedere entro sei mesi a modificare la denominazione, lo stemma ed ogni altro elemento identificativo che possa ricondurre ad una errata identificazione.

Articolo 47 – Scioglimento della Confraternita

La Confraternita non potrà essere sciolta per delibera Assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Confratelli effettivi tale da svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza. La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Governatore o dal Delegato di cui all'art. 45. Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di Confratelli e della speciale maggioranza di cui all'art. 21, 3 comma del c.c. (tre quarti degli associati). Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che interverrà all'Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della Confraternita. Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti alla Confraternita.

Articolo 48 - Devoluzione del patrimonio

A seguito dello scioglimento, i beni residui della Confraternita sono devoluti per mezzo di delibera assembleare ad altro ente del Terzo settore con analoga attività istituzionale e finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, secondo

le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti.

L'assemblea delibera altresì sulle decisioni inerenti la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, con il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Tali operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui all'art.42-*bis*, c.c.

Articolo 49 –Riconoscimento della personalità giuridica

Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte dell'autorità amministrativa, il Governatore della Confraternita di Misericordia è autorizzato ad apportare al presente statuto, sentita la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ed ottenuto il relativo assenso, le modifiche che si rendessero indispensabili, salvaguardando i principi ispiratori della Confraternita di Misericordia. Il patrimonio iniziale dell'associazione è di euro 15.000.

Articolo 50 - Norma di rinvio

Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osservano le norme del Codice del Terzo Settore D.lgs. n. 117 del 3 Luglio 2017 e successive modifiche ed in mancanza di specifica normativa quelle del Codice Civile integrate, in quanto non contrastanti, dalle disposizioni della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

FIRMATO:

ENRICO CIBOLDI

GIANLUCA PAPETTI NOTAIO

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo rilasciata ai sensi di legge.

Milano, 13 settembre 2019.